

## **Crollo del Ponte Morandi e Zona arancione: tra il diritto al risarcimento dei danni e i contributi volontari**

E' stata preannunciata dalle Autorità cittadine la creazione di una cd. "zona arancione", a ridosso della già esistente "zona rossa". Gli abitanti di questa nuova fascia che verrà a breve individuata non dovranno subire espropri o demolizioni, ma saranno comunque soggetti, inevitabilmente e per un periodo non breve, a gravi disagi e pregiudizi; in particolare si possono a buona ragione ipotizzare problematiche legate ad immissioni di tipo acustico e/o di polveri prodotte dagli interventi di demolizione dei resti del Morandi e di ricostruzione del nuovo ponte.

Agli abitanti di questa "zona arancione" è stato prospettato il riconoscimento di un contributo erogato da parte delle stesse Autorità locali su base volontaria: infatti non sussiste un obbligo giuridico in capo a Comune e/o Regione – che responsabili del crollo non sono - di far fronte al ristoro dei pregiudizi subiti. Vedremo se ciò si verificherà, ovviamente lo auspichiamo.

La questione è in ogni caso molto interessante sotto l'aspetto giuridico per cui in via anticipata svolgiamo in merito queste brevi riflessioni.

Va chiarito innanzitutto che i soggetti che - in esito al procedimento giudiziario già avviato o a quelli che si avvieranno – saranno ritenuti responsabili del crollo del Ponte Morandi saranno anche tenuti a risarcire integralmente tutti danni causati agli abitanti delle zone coinvolte dal crollo: certamente della "zona rossa", ma anche della "zona arancione".

Gli aventi diritto potranno ottenere questo risarcimento o in via di transazione (stipulando cioè un accordo in via stragiudiziale) oppure al termine di un procedimento giudiziale.

In particolare, per quanto concerne la situazione degli abitanti della "zona arancione" (che appunto non dovranno subire espropri e demolizioni) la norma di riferimento sarà l'art. 844 c.c. su cui si fonda la tutela dalle immissioni intollerabili. In linea generale questa norma consente al soggetto disturbato da una immissione intollerabile di pretendere la sua cessazione o comunque il contenimento oltre che il risarcimento del danno.

Ma se l'attività che genera le immissioni disturbanti si rende indispensabile per l'interesse pubblico (nel nostro caso le attività di demolizione-ricostruzione del ponte certamente lo sono), l'attività non può essere in alcun modo inibita o fatta cessare e, conseguentemente, il disturbato dovrà sopportare le immissioni che saranno prodotte. Resta fermo tuttavia il diritto al risarcimento dei danni subiti. Il

## **Studio Legale Avv. Santo Durelli**

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

risarcimento, lo si ripete, sarà dovuto da chi sarà ritenuto responsabile del crollo (che avrà reso necessarie le opere di demolizione e ricostruzione da cui deriveranno le immissioni) ed in misura integrale.

Ma prima che queste pratiche risarcitorie arrivino alla conclusione (come s'è detto, con un accordo o in via giudiziale) sarà corrisposto – se si concretizzeranno gli intendimenti preannunciati dalle Autorità locali – i contributi erogati su base volontaria. Gli importi che saranno a tal titolo riconosciuti (dalle autorità locali) su base volontaria saranno – lo diamo per scontato - di importo inferiore rispetto a quelli che spetteranno a titolo di risarcimento dei danni liquidati secondo i criteri del nostro sistema della responsabilità civile e che saranno determinabili nel loro ammontare solo al termine dei lavori (a titolo esemplificativo: per il danno alla salute vi sono delle apposite tabelle; il danno di tipo morale/esistenziale viene di solito liquidato in una quota di quello alla salute, ecc.) e che saranno a carico dei responsabili del crollo.

Non vi è però dubbio che le somme che saranno corrisposte a titolo di contributo dalle Autorità locali concorreranno al ristoro degli stessi disagi e pregiudizi cui saranno finalizzate le somme che verranno in seguito corrisposte a titolo di risarcimento: cambierà la causale giuridica, cambieranno gli importi, i soggetti che le erogano, ma i danni saranno gli stessi (danni alla salute, esistenziali, economici, lo si ripete).

Come si coordinano risarcimenti e contributi volontari?

Occorre considerare che è principio del nostro ordinamento quello secondo cui un soggetto danneggiato da un fatto illecito (nella fattispecie, le omissioni/errori che hanno determinato il crollo del ponte) ha, da un lato, diritto al risarcimento integrale di tutti i danni patiti, ma, dall'altro, non può trarne un vantaggio, nel senso che non potrà ricevere (vuoi a titolo indennitario, vuoi a titolo risarcitorio) somme di danaro superiori al danno effettivamente subito.

Deriva da quanto precede che, per gli abitanti della “zona arancione”, se e quando riceveranno un contributo, questo dovrà essere considerato come una sorta di acconto sul (maggior) risarcimento loro spettante per il danno subito.

Conseguentemente, queste persone una volta che avessero percepito il contributo erogato dalle Autorità locali, non devono pensare di non aver diritto ad altro: essi manterranno nei confronti dei soggetti responsabili del crollo il diritto a percepire la differenza tra quanto sarà il risarcimento integrale dei danni subiti e quanto ricevuto a titolo di contributo. Un esempio chiarirà meglio il concetto: poniamo che il signor Rossi riceva dal Comune un contributo di 5.000,00 ; in seguito,

## Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

terminati gli interventi che hanno determinato le immissioni, si determinerà il risarcimento integrale dei danni subiti (con un accordo transattivo o all'esito di un procedimento giudiziale), poniamo in euro 15.000,00.

Ebbene, al nostro signor Rossi non spetterà l'importo di 15.000,00 ma da questo si dovrà decurtare quanto già percepito a titolo di contributo volontario (euro 5.000,00 nell'esempio), per cui gli spetterà un saldo di euro 10.000,00. Infatti, se il signor Rossi, che ha subito un danno per 15.000,00 percepisse dapprima contributo di 5.000,00 e poi il risarcimento di 15.000,00, ne avrebbe un indebito guadagno (locupletazione, in termini giuridici), il che non è consentito.

Una considerazione (e, nel contempo, un suggerimento) riguarda l'onere della prova. Per ottenere l'erogazione del contributo volontario, presumiamo basterà dimostrare di essere proprietari o di abitare in appartamento facente parte dei caseggiati della "zona arancione". Il che dovrebbe essere piuttosto semplice: gli interessati presenteranno una richiesta su moduli che saranno forniti, allegheranno l'atto di proprietà o il certificato storico di residenza.

E' altresì probabile che il contributo venga riconosciuto in misura uguale per tutti o per categorie di soggetti.

Valutazioni diverse vanno invece fatte per ottenere il risarcimento del danno integrale da chi sarà ritenuto responsabile. È regola del nostro ordinamento che il danneggiato deve fornire la prova del danno che ha subito, e che varierà da caso a caso. A solo titolo esemplificativo: sarà presumibilmente maggiore il danno di chi abita nel caseggiato più vicino ai lavori rispetto a chi abita in quello più lontano o riparato da rumori e polveri. Tra chi abita in uno stesso caseggiato sarà maggiore il danno di chi, per necessità o anche per scelta, trascorre più ore in casa rispetto a chi sta fuori casa buona parte della giornata per cui è più esposto ai disturbi. Sarà maggiore il danno per chi è cagionevole di salute (e quindi necessiterebbe di tranquillità e di riposo avendo una minore capacità di sopportazione) rispetto a chi è in fisicamente integro.

In questo contesto il suggerimento che ci sentiamo di dare in via preventiva è quello di documentare in modo accurato i pregiudizi che via via si subiranno, con fotografie, videoriprese, testimonianze. Sarà questo il solo modo per poter conseguire un risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti.

Contiamo di tornare in argomento per coordinare i principi sopra delineati con le polizze danni o infortuni che gli interessati avessero stipulato.

Avv. Santo Durelli

Avv. Michela Cucich